

Prot. n. F33/RNS  
Bologna, 02 aprile 2021

**Oggetto: DEROGA AL POSTULATO DELLA “CONTINUITA’ AZIENDALE”**

- **art. 38-quater D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – cd. “Decreto Rilancio” – “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”**
- **DOCUMENTO OIC INTERPRETATIVO 8**

**Premessa:**

Si rammenta che già l’**articolo 7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23**, pubblicato nella G.U. n. 94 del 8 aprile 2020, cd. “**Decreto Liquidità**”, aveva introdotto “*disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”, allo scopo di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi economica venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia Covid-19. In particolare, la norma, commentata nelle circolari prot. n. RNS F47 del 27 aprile 2020 e prot. n. RNS F82 13 luglio 2020 aveva previsto che, nella redazione del **bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, potesse essere effettuata la valutazione delle voci nella prospettiva della **continuazione dell’attività** di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), del Codice civile, a condizione che essa sussistesse nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Il legislatore è nuovamente intervenuto su tale “opportunità” con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del **D.L. 19 maggio 2020, n. 34** (cd. “Decreto Rilancio”), introducendo l’**articolo 38-quater**, il quale, al comma 2, prevede disposizioni sostanzialmente analoghe.

Con tale norma il legislatore intende evidentemente confermare, per le imprese che antecedentemente alla crisi epidemiologica Covid-19 presentavano una prospettiva di continuità aziendale, la possibilità di conservare tale prospettiva anche nella redazione dei bilanci dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

L’Organismo Italiano di Contabilità ha redatto il **documento interpretativo 8**, recentemente pubblicato sul sito della Fondazione OIC, a seguito del completamento del *due process* statutariamente previsto. Il documento ha lo scopo di analizzare, sotto il profilo tecnico-contabile, le norme introdotte dal citato articolo 38-quater del D.L. n. 34/2020.

Con la presente circolare intendiamo analizzare le disposizioni contenute nella norma, nonché i chiarimenti forniti nel documento interpretativo, reperibile al seguente link <https://www.fondazioneoic.eu/?cat=15>.

## AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

L'articolo 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che, **nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della «continuazione dell'attività» di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c., può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.**

La norma ed il relativo **documento Interpretativo 8** si applicano alle società che redigono il **bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del Codice civile.**

Infatti, l'articolo 38-quater del "Decreto Rilancio", analogamente al precedente articolo 7 del "Decreto Liquidità", richiama espressamente l'articolo 2423-bis c.c. Conseguentemente,

- **rientrano** nell'ambito di applicazione della norma **solo** le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile ed ai **principi contabili nazionali**;
- **sono escluse** le società che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali**.

Come chiarito nel documento interpretativo 8, le disposizioni contenute nell'articolo 38-quater del "Decreto Rilancio" **sono estese anche ai bilanci consolidati** redatti in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 127/1991. Nelle motivazioni riportate nel documento, si legge che sarebbe infatti illogico che una società si avvallesse della deroga nel bilancio di esercizio e allo stesso tempo dichiarasse nel bilancio consolidato l'assenza di continuità aziendale.

**Con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio ed alla data di approvazione del bilancio**, il documento, nel paragrafo "*motivazioni alla base delle decisioni assunte*", chiarisce che "*Si è deciso di non includere nell'Interpretativo il comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge 17 luglio 2020 n.77, in quanto si riferisce ai bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 (i.e. al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data. Alla data di pubblicazione del documento Interpretativo 8 tali bilanci dovrebbero essere stati approvati e pertanto si è deciso di concentrarsi sul comma della norma che interessa i bilanci in corso di approvazione.*" Seguendo la medesima impostazione, in tale sede ci limitiamo a ricordare che già il precedente documento interpretativo 6, con riferimento alla deroga prevista dall'articolo 7 del "Decreto Liquidità", aveva chiarito che essa era applicabile anche ai bilanci di esercizio **chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020<sup>1</sup>** (es: bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);

<sup>1</sup> Si rammenta che il riferimento temporale al **23 febbraio 2020**, come indicato nella Relazione illustrativa al Decreto, è motivato dal fatto che si tratta della data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza Covid-19; si riferisce infatti alla data di emanazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13). La non applicabilità della deroga ai bilanci approvati

Ora, l'Interpretativo 8, chiarisce che la deroga prevista dal comma 2 dell'articolo 38-*quater* in commento, si possa applicare ai bilanci di esercizio:

- ✚ **chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020** (es: bilanci chiusi al 30 giugno 2020);
- ✚ **in corso al 31 dicembre 2020** (es: bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Nel documento interpretativo 8 sono riportate le seguenti precisazioni in merito alle modalità di applicazione della deroga prevista dall'art. 38-*quater* del D.L n. 34/2020.

**Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (es: bilanci chiusi al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (es: bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021), la società:**

- può avvalersi della deroga:
  - ✓ se nell'ultimo bilancio approvato (negli esempi, rispettivamente al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività (in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11, riportati in allegato);
  - ✓ qualora, ricorrendone i presupposti, nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente, la società si sia avvalsa della facoltà di deroga, in applicazione dell'articolo 38-*quater* del "Decreto Rilancio" in commento, ovvero in applicazione del precedente articolo 7 del "Decreto Liquidità";
- non può avvalersi della deroga se nel precedente bilancio, già approvato, la società abbia dichiarato di trovarsi in condizioni di criticità in termini di *going concern* (cfr. paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 riportati in allegato).

 Nell'ipotesi in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio deve essere redatto applicando tutti i principi contabili in vigore, ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29 (riportati in allegato).

Come anticipato in premessa, è evidente che lo **scopo della norma** è quello di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi economica dovuta all'emergenza Covid-19. Infatti:

---

antecedentemente alla data del 23 febbraio 2020 era finalizzata ad escludere le imprese che già presentavano criticità in termini di continuità aziendale, antecedentemente ed indipendentemente dagli effetti causati dalla crisi epidemiologica.

- ⇒ la norma consente alle imprese che, antecedentemente alla crisi epidemiologica in corso presentavano una prospettiva di continuità aziendale, di **conservare tale prospettiva** anche nella redazione dei bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
- ⇒ Viceversa, essa non è applicabile nei confronti delle imprese che si trovavano già in una situazione di criticità in termini di *going concern* (ante effetti COVID-19).

## NOTA INTEGRATIVA

Si rammenta che, con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, l'emergenza Covid-19, costituendo un **“fatto intervenuto successivamente alla chiusura dell'esercizio”**, non costituiva motivo per alterare le valutazioni delle poste di bilancio, ma occorre necessariamente fornire **adeguata informativa in Nota integrativa**, in ottemperanza a quanto previsto dall'**OIC 29** (cfr. circolare prot. n. RNS F33 del 30 marzo 2020).

Con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 (i.e. per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare), è chiaro che l'emergenza sanitaria costituisce **“fatto intervenuto nel corso dell'esercizio”**, per cui gli impatti della pandemia devono essere attentamente valutati nella redazione del bilancio.

Il **Documento Interpretativo 8** chiarisce che, qualora la società intenda avvalersi della deroga di cui al secondo comma dell'articolo 38-*quater* in commento, in Nota Integrativa debba necessariamente fornire le informazioni relative alla scelta effettuata nelle politiche contabili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2427 c.c., primo comma, punto 1).

Restano invariati tutti gli altri obblighi informativi da fornire nella Nota Integrativa (e/o nella Relazione sulla gestione) previsti dalle disposizioni vigenti, ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

In particolare, la società che si avvale della deroga è tenuta a descrivere in Nota Integrativa l'eventuale sussistenza di **“significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.”**

Conseguentemente, in Nota Integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative:

- ✓ ai fattori di rischio,
- ✓ alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate,
- ✓ ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, gli amministratori non ritengano sussistere ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, in Nota Integrativa devono essere evidenziate tali circostanze, nonché, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Si evidenzia che le indicazioni sopra riportate restano valide con riferimento ai **bilanci redatti in forma abbreviata**, ai sensi dell'art. **2435-bis** c.c., per i quali vige l'obbligo di predisporre la Nota Integrativa.

Con riferimento alle **“micro imprese”**, si rammenta che, ai sensi dell'art. **2435-ter, c. 2**, c.c., esse sono **esonerate dalla redazione della Nota integrativa**, purché, in calce allo Stato patrimoniale, risultino informazioni relative a:

- ✓ impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427, c. 1, n. 9);
- ✓ compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2427, comma 1, n. 16);
- ✓ per le **cooperative**, le informazioni specifiche ex **artt. 2513 (mutualità) e 2545-sexies (ristorno)** del Codice civile.

Tali società dovranno riportare nel **“campo libero”** del **formato XBRL** le informazioni relative agli impatti causati dall'emergenza Covid-19, con particolare riferimento a quanto sopra indicato nel caso si siano avvalse della deroga di cui all'articolo 38-*quater* in commento.

## LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DI REVISIONE NEI CASI DI UTILIZZO DELLA DEROGA

Si segnala che **ASSIREVI** ha recentemente pubblicato il **Documento di Ricerca n. 240**, reperibile al seguente link:  
<http://www.assirevi.com/documenti-assirevi/documenti-di-ricerca/documenti-in-vigore/>

Scopo del Documento – cui si fa rinvio – è quello di fornire **alcuni esempi di relazione di revisione**, con riferimento ai bilanci predisposti sulla base delle vigenti disposizioni e dei principi contabili nazionali OIC, qualora la società si sia avvalsa delle disposizioni introdotte dall'articolo 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in commento.

Cordiali saluti.

Allegati:

- art. 38-*quater* D.L. 19 maggio 2020, n. 34
- Stralcio **OIC 11** - paragrafi 21, 22, 23, 24
- Stralcio **OIC 29** - paragrafo 59, lettera c)